



COMUNICATO UFFICIALE n. 171
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 220/AA, 221/AA, 222/AA e 223/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Lidia LONARDO, Giuseppe D'AGOSTINO e della società CASERTANA F.C. S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

LIDIA LONARDO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CASERTANA F.C. S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuto a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F. In particolare è emerso che la Società ha assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

GIUSEPPE D'AGOSTINO, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della Società CASERTANA F.C. S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuto a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall' art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F. In particolare, è emerso che la Società ha assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

CASERTANA F.C. S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Lidia LONARDO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CASERTANA F.C. S.r.l. e dal Sig. Giuseppe D'AGOSTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la Sig.ra Lidia LONARDO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe D'AGOSTINO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CASERTANA F.C. S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 255 pf 2020/2021 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca CAMPEDELLI, Andrea D'ALESSANDRO e della società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA CAMPEDELLI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società A.C. Chievo Verona S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra, successivamente all'accertamento dei primi casi di positività al COVID-19 avvenuto in data 02/09/2020, il test del tampone ogni 48 ore come previsto da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 14/09/2020 a distanza di 3 giorni dal precedente dell'11/09/2020, del test eseguito in data 21/09/2020 a distanza di 3 giorni dal precedente del 18/09/2020, del test eseguito in data 25/09/2020 a distanza di 4 giorni dal precedente del 21/09/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico sia contestualmente all'accertamento dei primi casi di positività al COVID-19 avvenuto in data 02/09/2020, che, successivamente, in data 12/09/2020 alla scadenza dei 10 giorni come previsto da protocollo federale;

ANDREA D'ALESSANDRO, Responsabile Sanitario tesserato per la società A.C. Chievo Verona S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test del tampone e del sierologico con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra, successivamente all'accertamento dei primi casi di positività al COVID-19 avvenuto in data 02/09/2020, il test del tampone ogni 48 ore come previsto da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 14/09/2020 a distanza di 3 giorni dal precedente dell'11/09/2020, del test eseguito in data 21/09/2020 a distanza di 3 giorni dal precedente del 18/09/2020, del test eseguito in data

25/09/2020 a distanza di 4 giorni dal precedente del 21/09/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico sia contestualmente all'accertamento dei primi casi di positività al COVID-19 avvenuto in data 02/09/2020, che, successivamente, in data 12/09/2020 alla scadenza dei 10 giorni come previsto da protocollo federale;

A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca CAMPEDELLI, Andrea D'ALESSANDRO e dal procuratore speciale Avv. Malagnini per conto della società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Luca CAMPEDELLI, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Andrea D'ALESSANDRO e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1096 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CORRADO, Cataldo GRACI, Virgilio DI LEGGE e della società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CORRADO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 8/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 3/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020;

CATALDO GRACI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. DI LEGGE Virgilio, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 8/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 3/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020;

VIRGILIO DI LEGGE, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., per quanto di sua competenza e/o,

comunque, in concorso con il Sig. GRACI Cataldo, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 8/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 3/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020;

A.C. PISA 1909 S.S.AR.L, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe CORRADO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L, Cataldo GRACI e Virgilio DI LEGGE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe CORRADO, di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Cataldo GRACI, di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Virgilio DI LEGGE e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 365 pf 20/21 adottato nei confronti della società U.S. GROSSETO 1912 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S. GROSSETO 1912 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Ceri Simone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo MARRA CUTRUPI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. GROSSETO 1912 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. GROSSETO 1912 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina